



in termini di richiesta di revoca della convalida, non ne preclude l'esame purché a sostegno dell'istanza vengano fatte valere circostanze di fatto nuove o non considerate ai fini della convalida o delle eventuali proroghe.

Nel caso di specie non vi è dubbio che l'emergenza sanitaria in atto abbia mutato radicalmente la situazione presa in considerazione dal Giudice della convalida e impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI). Infatti, la privazione della libertà personale in spazi ristretti rende oltremodo difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli.

La Corte costituzionale sin dal 1977 ha affermato che il diritto alla salute deve essere considerato come un diritto pieno e incondizionato della persona e quindi non soltanto del cittadino (Corte cost., 24 maggio 1977, n. 103). Successivamente la Consulta con la sentenza n. 252 del 2001 è tornata sulla questione ed ha ribadito che esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto.

Inoltre, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale impedirebbero, comunque, il rimpatrio della richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

La Direttiva 2008/115/CE all'art. 15 stabilisce che “ *Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata*”.

Tale disposizione, ancorché non recepita dall'ordinamento italiano, costituisce, tuttavia, diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, in quanto disposizione sovranazionale cd. self executing (Corte Giustizia sopra citata).

Tale interpretazione è stata condivisa anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, che il 26 marzo 2020 ha dichiarato:

*“Invito tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a riesaminare la situazione dei richiedenti asilo respinti e dei migranti irregolari trattenuti nei centri di detenzioni e a rilasciarli nella massima misura possibile.*

*Di fronte alla pandemia globale di Covid-19, molti Stati membri hanno dovuto sospendere i rimpatri forzati di persone non più autorizzate a rimanere nei loro territori, compresi i cosiddetti ritorni di Dublino, e non è chiaro quando questi possano essere ripresi. In base alla legge sui diritti umani, la detenzione per immigrazione ai fini di tali rimpatri può essere lecita solo se è fattibile che il rimpatrio possa effettivamente aver luogo. Questa prospettiva non è allo stato praticabile. Inoltre, le strutture di detenzione per immigrati offrono generalmente scarse opportunità di distanziamento sociale e altre misure di protezione contro l'infezione da Covid-19 per i migranti e il personale che vi opera.*

*Molti Stati membri hanno provveduto a rilasciare i migranti trattenuti, tra cui Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, quest'ultimo ha appena annunciato un riesame della situazione di tutti coloro che si trovano in detenzione per immigrazione. È ora importante che questo processo continui e che altri Stati membri seguano l'esempio. Il rilascio del più vulnerabile dovrebbe essere prioritario. Dal momento che la detenzione per immigrazione di minori, non accompagnati o con le loro famiglie, non è mai nel loro interesse, dovrebbero*

*essere rilasciati immediatamente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dal dare nuovi ordini di trattenimento a persone che è improbabile che vengano rimosse nel prossimo futuro.*

*Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che coloro che sono stati rilasciati dalla detenzione abbiano un accesso adeguato all'alloggio e ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria. Ciò è necessario per salvaguardare la loro dignità e anche per proteggere la salute pubblica negli Stati membri. Il rilascio di detenuti immigrati è solo una misura che gli Stati membri possono prendere durante la pandemia di Covid-19 per proteggere i diritti delle persone private della libertà in generale, così come quelli dei richiedenti asilo e dei migranti.”* (<https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues>).

Deve, pertanto, disporsi la cessazione del trattenimento della ricorrente.

**P.Q.M.**

il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la cessazione del trattenimento di [REDACTED]

[REDACTED], e ne ordina l'immediata liberazione dal Centro Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Così deciso in Roma, il 27/03/2020

la giudice designata  
d.ssa Silvia Albano